



# COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

**ORIGINALE**

**CODICE ENTE 16017**

**DELIBERAZIONE N° 4 del 09/04/2021**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)**

L'anno duemilaventuno, addì nove del mese di Aprile alle ore 20:00, presso il Palazzo Comunale di Via San Marco, 19, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

<b>N°</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	MORGANI SERENA	SI	
2	TONSI MATTEO	SI	
3	TOSA MARIO	SI	
4	TOSA ELISA	SI	
5	PRADELLA ROBERTO	SI	
6	SILVESTRI MICHELANGELO		SI
7	BONOMELLI ANTONIO	SI	
8	FERRI MARINA	SI	
9	TOSA ALBERTO	SI	
10	SISTI GERMANO	SI	
11	PASINETTI ENRICO		SI

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

Sono presenti gli assessori esterni :

BOLDINI MATTEO, BONOMELLI ALESSANDRO

Sono presenti i prosindaci:

MAGNINI GRAZIANO, GIACOMINI GIACOMO, MAZZUCHELLI PAOLO

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Morgani Serena, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160) ,**

Il Sindaco illustra l'argomento esponendo i contenuti della proposta di determinazione aliquote e detrazioni Imu per l'anno 2021 che prevede l'aliquota dello 0,40% per l'abitazione principale e relative pertinenze ( A1, A8, A9) , l'aliquota ordinaria dello 0,70 immobili ad eccezione dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D , l'aliquota dell'1,14 per le unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D esclusi i fabbricati di categoria D/10 ; aliquota dello 0,70% per le aree fabbricabili ed infine la detrazione per l'abitazione principale pari ad euro 200.

La proposta è pertanto quella di confermare per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni confermate per l'anno 2020.

La stima del gettito complessivo Imu per l'anno 2021 ammonta a circa euro 250.000, al lordo di euro 37.020, 94 a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà Comunale.

Dopo di che

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione del Sindaco

#### **Premesso che:**

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 677 della L. 147/2013 *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*;

**Considerato** che l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 16/2014, così come convertito con modificazioni dalla L. 68/2014 ha modificato il suddetto comma 677 aggiungendo, in fine, il seguente periodo *"Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011"*;

#### **Richiamati inoltre:**

- l'art. 1, comma 679, lettere a) e b) della L. n. 190/2014 che confermano la maggiorazione TASI anche per l'anno 2015;
- l'art. 1, comma 28, della L. n. 208/2015 che dispone *"per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, nella stessa misura applicata"*

*per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.”;*

- l'art. 1, comma 37 della L. 205/2017 che ha modificato l'art. 1, comma 28, della L. 208/2015, aggiungendo, in fine, *“Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”.*
- l'art. 1, comma 1133, lettera b) della L. n. 145/2018 che ha nuovamente modificato l'art. 1, comma 28, della L. 208/2015, aggiungendo, in fine, il seguente periodo *“Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018”;*

**Dato atto** che l'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) accorpando il previgente tributo TASI nell'IMU, come ora disciplinata dalle disposizioni contenute dai commi dal 739 al 783 della citata Legge n. 160/2019;

**Richiamato** inoltre il comma 755 della Legge n. 160/2019, così come modificato dall'articolo 108 del D.L. n. 104/2020 che prevede *“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”;*

**Considerato** che il Comune di Saviore dell'Adamello negli anni dal 2015 al 2019 si è avvalso della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura di 0,08 punti percentuali;

**Ritenuto** pertanto di confermare, anche per il 2021, l'ex maggiorazione TASI di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come previsto dal comma 755 dell'art. 1 della L. 160/2019;

**Appurato** che, gli Enti possono modificare o deliberare nuove aliquote nel caso in cui la variazione delle stesse discenda da modifiche legislative intervenute dopo l'approvazione del bilancio ed entro il termine ultimo fissato dalle norme statali;

**Appurato** inoltre che la variazione di gettito conseguente alla determinazione di diverse aliquote tributarie, dovrà essere accompagnata da una variazione di bilancio, debitamente motivata, senza che vi sia alcuno obbligo di procedere alla ripetizione ex novo del processo di formazione del Bilancio;

**Vista:**

- la deliberazione della Corte dei Conti n. 216/2014/PAR - Sezione regionale di controllo per la Lombardia;
- la nota Ifel del 7 Agosto 2020 ad oggetto: *“Termini di approvazione delle aliquote o tariffe di tributi e dei regolamenti delle entrate”*

**Ravvisata** la necessità sulla scorta di quanto sopra esposto di modificare, le aliquote IMU per l'anno 2020 precedentemente deliberate con proprio atto n. 12 del 04/07/2020;

**Rilevato**, infine che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, posticipa al 30 settembre l'attuale termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'articolo 1, comma 767 della L. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, 7, astenuti 2 (consiglieri Tosa Alberto e Sisti Germano) e contrari nessuno espressi dai 9 consiglieri presenti e votanti secondo le forme di legge;

## D E L I B E R A

1) di confermare, a decorrere dall'anno 2021, l'ex maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2020, secondo quanto ora previsto dal comma 755 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 come modificato dall'articolo 108 del D.L. n. 104/2020;

2) di dare atto che la maggiorazione sarà applicabile per le successive annualità, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento, fatta salva la possibilità di deliberare ulteriori riduzioni;

3) di modificare per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) precedentemente deliberate con proprio atto n. 12 del 04/07/2020:

<b>Aliquota/Detrazione</b>	<b>Aliquota %</b>
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,40
Aliquota ordinaria immobili ad eccezione fabbricati gruppo catastale D	0,70
<b>Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D esclusi i fabbricati di categoria D/10</b>	<b>1,14</b>
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	0,70
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

4) di stimare in € 234.800,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 37.020,94 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

5) di dare atto che la variazione del gettito conseguente alla modifica delle aliquote precedentemente approvate stimata in € 8.800,00 verrà prevista con successiva variazione di Bilancio;

6) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine previsto dalla legge, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

con voti favorevoli 9 astenuti e contrari nessuno, espressi dai 9 consiglieri presenti e votanti secondo le forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2021 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Saviore dell'Adamello, li 09/04/2021

Il Segretario Comunale  
Paolo Scelli



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Saviore dell'Adamello, li 02/04/2021

Il Responsabile Del Servizio Finanziario  
Rag. Bonomelli Bortolina



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Morganì Serena



Il Segretario Comunale  
Paolo Scelli

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi N. 96/2021

Li, 30 APR. 2021

Il Segretario Comunale  
Paolo Scelli



---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000)

è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Paolo Scelli

